# Il trattamento dei dati nelle gare d'appalto

***Alfonso Pisani***[i]

Una delle esigenze più importanti nelle problematiche sul trattamento dei dati personali è la comprensione dei ruoli coinvolti. Occorre comprendere chi tratta i dati personali e con quale ruolo nel contesto in esame. Proponiamo una serie di due articoli con delle riflessioni nel caso dello svolgimento di gare d'appalto.

Ricordiamo che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) al quale è stato adeguato il d.lgs. 196/2003 alcuni ruoli principali sono:

«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; (dettagliato all'art. 28 del GDPR stesso);

Ovviamente tali ruoli non sono gli unici come si può vedere da questa infografica che avremo modo di approfondire in successivi articoli

A questo livello potremmo dire che il Titolare è colui che decide il fine e le modalità del trattamento, cioè il perché ed il come i dati debbano essere trattati.

Nel caso di un ente pubblico allorchè questi tratta i dati in base ad una finalità e con mezzi decisi legge o altra fonte normativa il diritto dell'Unione o dello Stato membro può identificare il Titolare stesso, cioè identificare il centro decisionale.

A dire il vero nella versione precedente all'adeguamento al GDPR del 196/2003 ciò era specificato all'art 28 oggi abrogato che recitava:

*ARTICOLO 28 — TITOLARE DEL TRATTAMENTO*

*1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza*.

Pur essendo tale articolo abrogato l'opinione più diffusa è che sia ancora l'ente pubblico nel suo complesso o il centro decisionale all'interno dello stesso a dover essere individuato come Titolare (precisiamo che si usa il termine individuare e non "nominare" sia per il Titolare che per il Responsabile in quanto entrambi i ruoli sono degli status che derivano dai poteri decisionali affidati ai soggetti all'interno dei processi verticali o orizzontali degli enti stessi).

Il Responsabile è, invece, il soggetto che tratta i dati per conto del Titolare e che segue tutte le istruzioni impartitegli da questi. Alternativamente il Responsabile può trattare i dati se è obbligato dalla legge (nazionale o comunitaria) a farlo.

Si tratta di un soggetto al quale il Titolare deve impartire delle istruzioni in base ad un negozio giuridico. Vale la pena di ricordare il contenuto dell'art. 28 comma 10 del GDPR:

"10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione"

Nella sostanza se il Responsabile decide autonomamente assume il ruolo e lo status di nuovo Titolare rispetto al trattamento assumendone tutte le responsabilità.

Pur configurandosi come un mero esecutore delle istruzioni del Titolare, come premesso dal comma 10 dell'art 28 GDPR al Responsabile si applicano gli articoli 82, 83 ed 84 del GDPR le cui rubriche sono significative:

Articolo 82 - Diritto al risarcimento e responsabilità

Articolo 83 - Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 84 - Sanzioni

E’ evidente che il Responsabile può dover rispondere sia di risarcimenti in ambito civile per danni a terzi per il trattamento dei dati, sia per sanzioni.

A proposito del risarcimento in ambito civile va ricordato il previgente art 15 del 196/2003

“ARTICOLO 15 — DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11.“

E l’art. 2050 del codice civile riguarda attività “pericolose” cioè quelle attività per le quali chi le esegue deve sempre dimostrare di aver messo in campo tutte le misure per evitare danni a terzi. Richiamiamo il testo dell’art. 2050:

*“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”*

Il trattamento dei dati personali, pertanto, veniva considerata un’attività “pericolosa” dalla lettura congiunta del codice civile e dell’art. 15 del 196/2003.

Pur essendo l’art. 15 abrogato nel novellato 196/2003, la responsabilità civile è richiamata dal GDPR (art. 82), mentre la necessità di giustificare la propria condotta è data dal concetto di accountability (responsabilizzazione) del GDPR.

L’idea più accettata è che il Responsabile, in virtù del fatto che risponda direttamente elle proprie azioni, sia un soggetto esterno all’ente dotato di una propria personalità giuridica e che sia legato da un contratto al Titolare.

Vedremo nel successivo articolo come vengono individuati i ruoli in una gara d’appalto.

*11 luglio 2019*

---

[i] Alfonso Pisani - Responsabile Innovazione Tecnologica e Gestione Documentale Presso la Provincia di Salerno e formatore esperto nei temi dell’amministrazione digitale e dell’egov